



SviluppoItalia
Molise

AVVISO PUBBLICO

**EMERGENZA COVID-19
PICCOLE SOVVENZIONI PER
ATTIVITA' ECONOMICHE
PARTICOLARMENTE COLPITE
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA**

Risorse rinvenienti dal riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui al DPCM 30/06/2021

**ALLEGATO 3 – METODOLOGIA DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO
CONCESSO IN FORMA DI SOMMA FORFETTARIA**

Allegato 3 – Metodologia di calcolo del contributo concesso in forma di somma forfettaria

PREMESSA

L'Avviso "**Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica**" (di seguito Avviso), è emanato da Sviluppo Italia Molise in attuazione della Scheda approvata con D.G.R. n. 453 del 22/12/2021, nell'ambito della situazione di emergenza generata dalla pandemia di Covid-19 e con riferimento alla crisi di carattere economico e sociale conseguenza dell'emergenza sanitaria ed è concepito in linea con le precedenti due edizioni emanate nel corso del 2020 e del 2021. Le agevolazioni sono finalizzate a dare sostegno alle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica così da supportarne la prosecuzione e il rilancio dell'attività d'impresa.

L'Avviso ha una connotazione di carattere eccezionale e temporanea, in linea con i precedenti interventi già attuati, specificamente progettato secondo le finalità del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, il cui riparto è stato effettuato con il DPCM del 30/06/2021.

L'Avviso è rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese così come definite dal Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e ai liberi professionisti che, ai sensi dell'art. 1, comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), sono equiparati alle Piccole Imprese ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.

La determinazione del contributo concedibile come "somma forfettaria" segue le modalità di calcolo ed i criteri stabiliti nel presente documento in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 67 Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. e dall'articolo 94 Regolamento (UE) n. 1060/2021, nonché dalla "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi" EGESIF 14-0017.

La Misura consiste nella concessione di sovvenzioni (contributi a fondo perduto) in regime "de minimis" o, ai sensi del regime di aiuto di cui alla decisione della Commissione Europea SA.101025 (2022/N) nell'ambito del c.d. Temporary Framework – misura 3.1 "aiuti di importo limitato".

La sovvenzione è concessa nella forma di somma forfettaria ed è imputata nella contabilità delle imprese beneficiarie quale contributo in conto esercizio. Il limite massimo è fissato ad € 20.000,00 per le imprese di cui all'art. 6, comma 1, e ad € 5.000 per le imprese di cui all'art. 6, comma 2 dell'Avviso.

La Misura coglie l'indicazione contenuta al primo paragrafo "Context of the proposal" COM(2020) 113 final 2020/0043 del 13.3.2020 secondo la quale: *"le possibilità di accelerare la dichiarazione delle spese mediante l'uso delle nuove forme di sostegno a norma dell'articolo 67 del regolamento sulle disposizioni comuni introdotte dal 2018, ad esempio le opzioni semplificate in materia di costi, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile"*.

A norma dell'articolo 67 paragrafo 2 bis, le sovvenzioni in "de minimis" non superiori a 100.000,00 € assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari.

A norma dell'articolo 67 paragrafo 5, gli importi delle somme forfettarie sono determinabili, mediante l'applicazione di un **metodo di calcolo giusto, equo e verificabile**, basato: tra gli altri: i) su dati statistici o altre informazioni oggettive, o valutazioni di esperti; ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari.

Il paragrafo 4 dell'articolo 77 stabilisce che i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.

Il DPR 5 febbraio 2018, n. 22, norma nazionale di ammissibilità della spesa, all'articolo 2 lettera b) annovera le somme forfettarie di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1304/2013 tra le eccezioni espresse all'applicazione del principio della spesa effettivamente sostenuta

dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.

Pertanto, la concessione del contributo nella forma di somma forfettaria implica che l'azienda non soggiaccia all'obbligo di dimostrare il sostenimento di costi mediante esibizione di giustificativi contabili quietanzati.

Alla procedura di accesso alle agevolazioni è rinviata, tra le altre, la disciplina delle condizioni da rispettare in vigore del periodo coperto da agevolazione di seguito individuato, di quelle da osservare al termine dello stesso e oltre. La stessa procedura prende in carico la regolamentazione dei flussi finanziari in favore degli aventi diritto.

Restano impregiudicati, a pena di revoca, gli obblighi regolamentari legati alla stabilità delle operazioni.

PRINCIPI

La Regione Molise¹ ravvisa l'opportunità di interpretare in quanto segue le caratteristiche di "giustizia, equità e verificabilità" da assicurare al presente metodo di determinazione delle somme forfettarie da corrispondere:

- a) adozione, quale punto di partenza per la costruzione del procedimento di calcolo, di un meccanismo validato a livello nazionale;
- b) estensione ragionevole del suddetto meccanismo;
- c) adeguatezza del sostegno ai beneficiari, determinata, a livello di settore di attività, dal meccanismo stesso e, all'interno di ciascun settore, a livello di singola impresa;
- d) acquisizione di dati comprovabili, tanto a livello di meccanismo, mediante riscontro della pertinente disciplina, quanto di singolo beneficiario, mediante possibilità di verifica dei giustificativi contabili o dei documenti contabili/fiscali di sintesi pertinenti.

PRINCIPI AGGIUNTIVI

Nella elaborazione della presente metodologia, la Regione Molise tiene nella debita considerazione:

- 1) la massima riduzione degli oneri a carico dei beneficiari, ai quali è richiesto il minor numero possibile di informazioni, peraltro, facilmente reperibili.
- 2) il "mutualismo", necessario per le finalità dell'iniziativa e per il particolare momento contingente, favorito dall'introduzione, nella distribuzione delle risorse, di un valore massimo per la sovvenzione da concedere.

APPROCCIO METODOLOGICO

Il metodo individua i propri presupposti fondamentali in:

- a) una norma fiscale dello Stato riconducibile a dati statistici o altre informazioni oggettive, o valutazioni di esperti (conformità all'articolo 67 paragrafo 5 lettera a) punto i) Regolamento 1303/2013 e ss.mm.ii.);
- b) dati storici verificabili dei singoli beneficiari (conformità all'articolo 67 paragrafo 5 lettera a) punto ii) Regolamento 1303/2013 e ss.mm.ii.)

¹ Sviluppo Italia Molise S.p.A. in quanto soggetto gestore ai sensi di quanto previsto dalla DGR che ha approvato la scheda di intervento fa proprie le caratteristiche e le modalità fissate dalla metodologia di calcolo della somma forfettaria già approvata dalla Regione Molise ed utilizzata in precedenti edizioni di avviso pubblico volto a supportare le imprese per la ripartenza a seguito della pandemia da covid-19

Allegato 3 – Metodologia di calcolo del contributo concesso in forma di somma forfettaria

Il riferimento richiamato al punto a) è definito nel cd. “Regime forfettario” di cui all’art. 1 commi 54 e segg. Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii. Più in particolare, ne sono mutuati i cd. coefficienti di redditività riportati all’Allegato 2 Legge n. 145/2018.

Tale scelta appare giustificabile, oltre che dal particolare stato dell’economia, anche in considerazione:

- delle differenti finalità dell’applicazione dei citati parametri, fiscale nel caso dell’Amministrazione Centrale, di risposta temporanea al grave turbamento dell’economia nel caso di specie;
- della moderata variabilità intrasettoriale delle condizioni strutturali, di processo e di impiego dei fattori produttivi nel range intercorrente tra le soglie massime previste nelle due differenti applicazioni.

Tale scelta appare necessaria poiché consente di ampliare, senza produrre sensibili distorsioni, la platea dei beneficiari ai quali sarà possibile, attraverso l’applicazione del metodo in parola, concedere un sostegno tempestivo, nelle attuali condizioni di grave turbamento dell’economia e di restrizione coatta delle attività di impresa.

I dati dei singoli beneficiari riguardano sostanzialmente i valori del fatturato.

PROCEDIMENTO DI CALCOLO

Considerando attuale la metodologia di calcolo già in uso e formalizzata dalla Regione Molise per quanto attiene il precedente Avviso “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato” emanato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento della Regione Molise n. 5 del 12/01/2021, fermi restando i principi di fondo approvati dall’Autorità di Audit, si rende necessario operare alcune riparametrazioni del metodo di calcolo approvato in precedenza in modo tale da rendere compatibile il suddetto metodo alle necessità di calcolo resesi necessarie a seguito dell’approvazione della Scheda approvata con D.G.R. n. 453 del 22/12/2021.

Per le imprese di cui all’art. 6, comma 1 dell’Avviso, il limite massimo è fissato a € 20.000,00 e il Codice ATECO da utilizzare ai fini del calcolo è quello della classificazione ATECO 2007, dell’Attività **prevalente** al 31/12/2021 e risultante dal registro imprese o, per coloro non obbligati all’iscrizione, dal certificato di attribuzione della P.IVA.

Per le imprese di cui all’art. 6, comma 2 dell’Avviso, il limite massimo è fissato a € 5.000,00 e il Codice ATECO da utilizzare ai fini del calcolo è quello della classificazione ATECO 2007, dell’Attività **prevalente** alla data 31/12/2021 e risultante dal registro imprese o, per coloro non obbligati all’iscrizione, dal certificato di attribuzione della P.IVA.

Per quanto riguarda le imprese di cui all’art. 6, comma 1 e comma 2 dell’Avviso, l’applicazione del metodo prevede che, nelle forme previste dalla procedura di accesso alle agevolazioni, il richiedente comunichi al soggetto gestore il valore dei ricavi 2021 – F – riferito all’esercizio 2021. L’impresa comunica altresì il/i proprio/i codice/i di attività secondo la classificazione ATECO 2007, alla data del 31/12/2021, strumentale/i all’attribuzione del/i coefficiente/i di redditività di cui all’Allegato 2 Legge n. 145/2018.

Ricevuti i valori necessari, il soggetto gestore provvede ad attribuire il pertinente coefficiente di redditività.

Allegato 3 – Metodologia di calcolo del contributo concesso in forma di somma forfettaria

Mediante l'applicazione a F della percentuale di complemento a 100 del suddetto coefficiente di redditività, Sviluppo Italia Molise trae l'ammontare forfettario dei costi medi annui presunti.

Detto CR il coefficiente di redditività, i costi forfettari CF medi annui sono dati, pertanto, da:

$$CF=F*(1-CR)$$

Poiché la Misura prevista dall'avviso pubblico fa riferimento ad un periodo di 12 mesi, segnatamente quello intercorrente tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021, la frazione di anno è pari a 1 e, pertanto

$$CFP=CF$$

Secondo quanto stabilito dalla DGR 484 del 15/12/2020 e considerato il perdurare della pandemia, i cui effetti hanno compromesso praticamente l'intero esercizio 2021, appare corretto ammettere per intero i suddetti costi alle agevolazioni.

In particolare, considerata la straordinarietà della situazione, la misura definisce la partecipazione pubblica ai costi forfettari di periodo sopra determinati, applicandovi i seguenti tassi di partecipazione:

- TP - del 80% per le imprese di cui all'art. 6, comma 1 dell'Avviso;
- TP – del 60% per le imprese di cui all'art. 6, comma 2 dell'Avviso.

Tale operazione restituisce, per ciascun beneficiario, il valore teorico della sovvenzione in forma di somma forfettaria, indicata con ST.

$$ST=CFP*TP$$

La Sovvenzione in forma di somma forfettaria riconosciuta (SSF) sarà pari al minore valore tra la sovvenzione teorica e il massimale disposto per il caso di specie.

In sintesi, per le imprese di cui all'art. 6, comma 1 dell'Avviso:

$$SSF=ST$$

con $SSF \leq 20.000,00$ in tutti i casi

per le imprese di cui di cui all'art. 6, comma 2 dell'Avviso:

$$SSF=ST$$

con $SSF \leq 5.000,00$ in tutti i casi